



21/92/CU2/C2

POSIZIONE IN MERITO AL PARERE AL DECRETO - LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, RECANTE "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI" (C. 3132)

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le premesse di seguito rappresentate, esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni con il Governo sono stati risolti e auspica che, nell'ottica della consueta leale collaborazione, possano trovare soluzione accogliendo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prende atto che nel DL 73/2021 sono state recepite le disposizioni approvate nell'Accordo Accordo in materia di "interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome" del 20 maggio scorso che, considerate insieme a quelle inserite nei vari decreti legge che si sono succeduti in questi primi mesi dell'anno, specificatamente nel DL 41/2021 "Sostegni", hanno dato, in parte, risposta alle tematiche prioritarie segnalate a febbraio 2021.

Lo spirito di leale collaborazione fra il Governo e le Regioni e Province autonome ha permesso di consolidare un proficuo percorso di continuo confronto, già in atto da vari anni, propedeutico ai provvedimenti di finanza pubblica, per individuare soluzioni alle principali criticità di sistema evidenziate dalle Regioni.

Si prende atto positivamente dell'incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica per ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art.8, c.2). A riguardo si evidenzia che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva raggiunto un accordo per il riparto del Fondo e richiesto il suo inserimento in legge in modo da procedere celermente all'erogazione delle somme.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica di continuare nell'interlocuzione con il Governo affinché possa nel proseguo dell'iter parlamentare di questo decreto e degli altri decreti legge che si stanno succedendo, si possano trovare soluzioni anche per le altre tematiche prioritarie che non hanno trovato ancora risposta, di seguito indicate:

- 1. analisi e aggiornamento, alla luce del DEF 2021 2023, per le RSO e RSS dell'entità delle minori entrate e conseguente sostenibilità finanziaria dei bilanci regionali anche alla luce dell'ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione prevista all'art. 9;
- 2. un concreto segnale d'attenzione sul finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria (peraltro investimenti) a tutela della salute cittadini;
- 3. l'attivazione dei Tavoli sulla ristrutturazione del debito e la conseguente rinegoziazione del debito di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, anche ai fini di ridurne l'onere correlato alle risorse di cui alle anticipazioni di liquidità;
- 4. istituire un tavolo politico Stato- Regioni, Enti Locali e Associazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, che affronti e monitori le problematiche attinenti i mancati ricavi e l'andamento dei tavoli prefettizi per la quantificazione delle risorse necessarie ai servizi aggiuntivi;
- 5.1 completare lo sforzo sul versante Sanità sia sostenendo il sistema nella "riconversione" e assistenza per le patologie no- Covid che su quello del pieno riconoscimento delle spese rendicontate per l'emergenza;
- 5.2 assicurare la copertura finanziaria completa dei risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Non da ultimo si richiama nuovamente l'attenzione sulla necessaria e non più rinviabile di emanazione dei seguenti decreti attuativi della normativa vigente:

- decreto del MEF, che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 68/2011 (in attuazione della legge 42/2009);
- decreto del MEF per la definizione dei compensi degli amministratori di società pubbliche (Testo unico in materia di società pubbliche -D.lgs. n. 175/2016, articolo 11, comma 6). Ad oggi la mancanza del decreto ha provocato l'ultrattività della disciplina transitoria che perdura oramai da quasi cinque anni, generando non pochi problemi applicativi. Tale inerzia è stata a più riprese stigmatizzata dalla stessa Corte dei conti che da ultimo (v. sezione di controllo del Lazio, Delib. n. 15/2021/VSG) ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 174/2012, la trasmissione della deliberazione in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Roma, 17 giugno 2021



<u>ALLEGATO</u>

Emendamenti al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C 3132)

1.	Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario	in
san	ità	
2.	Modifiche all'art. 26 in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse	3
3.	Indennizzi emotrasfusi	4
4.	Incremento fondo per indennizzi categorie colpite dalla pandemia	5
5.	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	5
6.	Aggiornamento delle le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, se	esto
con	nma della Costituzione	7
VE	RSIONE 1	7
VE	RSIONE 2	8
7.	Tesoriere	8
8.	Iniziative nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL	10
9.	Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX	
Gio	ochi del Mediterraneo 2026	10
10.	Eventi metereologici avversi	11
	Rinnovo del Contratto collettivo nazionale relativo agli addetti al sistema idraulico estale	11
	Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020	
13.	Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica	13
14.	Modifica all'articolo 57 incremento fondo RSS	13
15.	Clausola di salvaguardia nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome d	i
Tre	ento e di Bolzano	14
PO	LITICHE SOCIALI/ISTRUZIONE	14
	Rifinanziamento fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la nunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali	14
	LITICHE SOCIALI	14
17.	Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento	dei
	noni di locazione e delle utenze domestiche	
AF	FARI ISTITUZIONALI E GENERALI	15
	Modifiche art. 52. (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, prore termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)	_



SPORT	16
19. Modifica art.10	16
SALUTE	16
20. Modifiche articolo 26 - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile dell risorse	l e 16
21. Modifiche all'articolo 30 Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico	17
LAVORO	17
22. Art. 40 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale	17
23. Art. 41 Contratto di rioccupazione	
24. Assegno ordinario per cessazione attività:	18
25. Accordo di ricollocazione:	19
TRASPORTI	19
26. Norma di salvaguardia dei bilanci delle Regioni e le Province autonome	19
27. Compensazione mancati introiti tariffari delle aziende di TPL)	
28. Corrispettivi aziende TPL	21
29. Proroga affidamenti TPL	21
SVILUPPO ECONOMICO	
30. Detassazione indennità regionali o provinciali	22
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	
31. reclutamento straordinario dei profili professionali sicurezza luoghi di lavoro	
OSSERVAZIONI SUL CONTRIBUTO SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE	



1. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.

All'articolo 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il fondo di cui all'articolo 24, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto per l'anno 2021."

Relazione

Le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul "Fondo Protezione Civile" nell'esercizio 2020, autorizzate dal Commissario, rendicontate e non compensate con rispettive erogazioni causa incapienza del Fondo, sono quantificate in circa 1.700 milioni di euro per l'esercizio 2020. L'articolo 24 del DL 41/2021 ha stanziato 1 miliardo a copertura delle stesse. Le rimanenti spese rimangono a carico dei bilanci regionali che vi devono trovare copertura finanziaria. La soluzione prospettata dallo schema di decreto del MEF finalizza alla loro copertura le somme derivanti dallo sblocco del *payback* farmaceutico che sono però destinate dai bilanci degli enti sanitari alla copertura di spese sanitarie già effettuate nel passato. L'emendamento mira a dare copertura integrale a queste spese per l'emergenza.

La mancata erogazione dei rimborsi dovuti per le spese anticipate entro l'esercizio 2020, determina una situazione di potenziale squilibrio economico-finanziario nella gestione sanitaria non determinata da scorrette gestioni sanitarie ma dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile che comporterebbero in automatico l'applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

2. Modifiche all'art. 26 in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse

Il comma 4, dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni Regione e Provincia autonoma trasmette al Ministero della Salute a fini conoscitivi entro il 30 giugno 2021 una specifica relazione di dettaglio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base dei dati al IV trimestre come dettagliati secondo l'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e Province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti".

Relazione

Nel "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica", reso pubblico il 28 maggio scorso, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'analizzare gli effetti che la pandemia da COVID-19 ha determinato sulla spesa sanitaria, hanno affermato che "A consuntivo, la spesa sanitaria ha raggiunto i 123,5 miliardi, con un incremento del 6,7 % rispetto al 2019. Gli approfondimenti delle singole voci di costi e di ricavi mettono in rilievo le differenti modalità con cui



le Regioni hanno risposto alla crisi. Le analisi segnalano anche l'eredità negativa in termini di mancate prestazioni sia a livello ospedaliero che ambulatoriale; un fenomeno che riguarda tutte le Regioni e su cui poco hanno potuto fare, per ora, gli interventi finanziari introdotti. Occorrerà mantenere elevata l'attenzione sul tema delle risorse da destinare al settore".

Ciò premesso, anche tenuto conto di quanto affermato dalla Corte dei Conti, si rende necessario compiere ogni sforzo per rafforzare ulteriormente, rispetto al testo del decreto (art. 26, comma 4, D.L. 73/2021), la flessibilità nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

L'emendamento si propone, pertanto, di estendere la flessibilizzazione delle somme previste nei vari decreti emergenziali 18, 34 e 104 dell'anno 2020 non solo alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi individuati dai predetti decreti ma anche ad altre spese connesse all'emergenza COVID che non hanno trovato nel corso dell'anno 2020 una specifica linea di finanziamento e che dunque sono rimaste a carico del Sistema sanitario Regionale.

Viene inoltre precisato che:

- il suddetto utilizzo prescinde da qualsiasi vincolo di utilizzo prioritario delle somme per le finalità previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 26
- la flessibilità si riferisce non solo ai commi ed articoli di un singolo decreto legge ma a qualsiasi linea di finanziamento prevista nei decreti 18, 34 e 104 del 2020.

Restano confermate per detto comma le coperture già previste dal Decreto in corso di conversione trattandosi solo di precisazioni in merito alla tipologia di spesa riconducibile alla flessibilizzazione già concessa dal Governo nel comma vigente.

3. Indennizzi emotrasfusi

All'articolo 34 aggiungere il seguente comma:

"10 bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, al comma 821, che stanzia risorse per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il rifinanziamento richiesto nell'emendamento, si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il



ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a integrare la copertura finanziaria per l'esercizio 2021 e a dare una copertura continuativa alla spesa dal 2022, l'importo è quantificato in base al monitoraggio dei dati che ha evidenziato l'erogazione di indennizzi per circa 168 milioni l'anno in media totalmente a carico delle Regioni (842 milioni di euro per il periodo 2015 – 2019)

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione, spese sono correnti e continuative, pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Incremento fondo per indennizzi categorie colpite dalla pandemia

1. Al comma 2, dell'articolo 8, le parole "120 milioni" sono sostituite con "220 milioni". All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto per 100 milioni per l'anno 2021.

Relazione

Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e quelle del settore dei matrimoni e degli eventi privati.

5. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

"Articolo 56 bis (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per



l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

- 2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti previsti sui Fondi di cui:
 - a. all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 74 milioni di euro per l'anno 2021, per 77 milioni di euro per l'anno 2024 e per 10 milioni di euro per l'anno 2025:
 - b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, per 190 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

Si tratta di intervenire con adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (*cfr.* articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobredicembre, per ottenere un risultato utile occorre agire con molta sollecitudine assicurando da subito l'entrata in vigore di misure straordinarie.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che



l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria. D'altro canto il Parlamento nella risoluzione del Senato (6-00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6-00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza "di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano.".

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sulle risorse dei Fondi di cui:

- a. all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 74 milioni di euro per l'anno 2021, per 77 milioni di euro per l'anno 2024 e per 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, per 190 milioni di euro per l'anno 2023.
- 6. Aggiornamento delle le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione

VERSIONE 1

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

Art. 56 bis (Modifica alla legge 350/2003)

Al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, e le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;"

Relazione:

La modifica alla lettera f), comma 18, dell'art. 3 della L. 350/2003 è volta ad ampliare le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione e, in quanto tali, finanziabili tramite indebitamento da parte dei soggetti di cui al comma 16 della medesima disposizione. Nello specifico viene inserita la fattispecie del fondo comune di investimento disciplinata dal D.lgs. 58/1998 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza"), la quale rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui è possibile promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso quello immobiliare, purché rientranti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed i) della disposizione in argomento. Tale ambito di azione dei soggetti pubblici sta acquisendo un



ruolo sempre maggiore anche nella prospettiva di rilanciare le attività produttive operanti nel tessuto socio-economico nazionale, sottoposto a numerose difficoltà a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione oggetto di modifica, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe infatti l'inclusione degli apporti ai fondi comuni di investimento in quanto non dotati di soggettività giuridica e quindi non caratterizzati da un capitale in senso stretto, i quali costituiscono comunque un'attività finanziaria facente parte del patrimonio del singolo soggetto pubblico partecipante.

VERSIONE 2

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

Art. 56 bis (Modifica alla legge 350/2003)

Al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunta la seguente lettera: "j) le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;"

Relazione:

L'integrazione della lettera j) al comma 18, dell'art. 3 della L. 350/2003 è volta ad ampliare le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione e, in quanto tali, finanziabili tramite indebitamento da parte dei soggetti di cui al comma 16 della medesima disposizione. Nello specifico viene inserita la fattispecie del fondo comune di investimento disciplinata dal D.lgs. 58/1998 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza"), la quale rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui è possibile promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso quello immobiliare, purché rientranti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed i) della disposizione in argomento. Tale ambito di azione dei soggetti pubblici sta acquisendo un ruolo sempre maggiore anche nella prospettiva di rilanciare le attività produttive operanti nel tessuto socio-economico nazionale, sottoposto a numerose difficoltà a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione oggetto di modifica, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe infatti l'inclusione degli apporti ai fondi comuni di investimento in quanto non dotati di soggettività giuridica e quindi non caratterizzati da un capitale in senso stretto, i quali costituiscono comunque un'attività finanziaria facente parte del patrimonio del singolo soggetto pubblico partecipante.

7. Tesoriere

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

"Articolo 55 bis (Aggiornamento regole per il Tesoriere per le Regioni e Province autonome)

- 1. L'art. 51, comma 9, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato.
- 2. Il primo capoverso del punto 8.9 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" è abrogato.
- 3. Il punto 8.10 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" è sostituito dal seguente:
 - "8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo



- 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
- In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato."
- 4. Al punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" sono abrogati i seguenti capoversi:
 - "9.1 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta e' trasmessa al tesoriere."

Relazione

Si adegua il regime del tesoriere delle Regioni e delle Province autonome a quello degli enti locali. Gli EELL, già con l'art. 57, comma 2-quater, del d.l. 124/2019, hanno abrogato i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL, con cui si prevedeva l'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere.

Sempre a vantaggio esclusivo degli EELL, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione, con l'art. 52, comma 1, del d.l. 104/2020 sono stati abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL.

L'art. 163 del TUEL riguardava l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria e disponeva che all'avvio gli EELL dovessero trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 9-bis dell'art. 175, invece, continuava a imporre di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio.

In sostanza, il tesoriere degli EELL, pur restando un agente contabile, riduce il suo ruolo a mero "cassiere".

Del resto, il comma 4 dell'art. 10 D.Lgs. 118/2011, recante Bilanci di previsione finanziari, è già stato modificato, limitando gli adempimenti degli EELL (ma anche, *de facto*, alle Regioni), ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari (Allegato 8, che gli EELL devono trasmettere al tesoriere).

Senza gli emendamenti proposti, invece, le Regioni rimarrebbero soggette ad un regime diverso, assolutamente meno semplificato, ingenerando nei tesorieri una certa confusione fra il loro ruolo con gli EELL e con le Regioni.



8. Iniziative nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

Articolo 35 bis. (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.)

- 1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere proposte all'INAIL ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle di cui all'art. 25 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.
- 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Relazione

Ai fini dell'ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, si possono sottoporre a INAIL iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 25 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.

9. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Articolo 3 bis (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)

- "1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 19,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per il Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, sono identificati gli interventi. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
- 2. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2024 al 2026."



La proposta normativa prevede uno stanziamento di risorse per incrementare le iniziative di attrattività turistica delle Regioni e Province autonome coinvolte nell'organizzazione delle gare olimpiche invernali "Milano – Cortina 2026" e dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, con interventi che perdurino oltre la durata temporale degli eventi sportivi. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dal 2024.

10. Eventi metereologici avversi

Dopo l'articolo 77 comma 10, inserire il seguente comma:

"10 bis. Per l'anno 2021 è incrementato di 100 milioni il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della legge n. 190/2014."

Relazione

In considerazione delle crescenti necessità dei territori colpiti da eventi meteorologici avversi si incrementano di 100 milioni di euro le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 1/2018. Alla copertura della maggiore spesa si riduce di pari importo il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della legge n. 190/2014.

11. Rinnovo del Contratto collettivo nazionale relativo agli addetti al sistema idraulico forestale

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

Articolo 68 bis (Contratto nazionale addetti al sistema idraulico forestale)

All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter aggiungere: "4-quater Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni"

Relazione

La norma contiene la previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dell'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico- forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie florovivaistiche, di assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con il contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.



12. Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Articolo 10 bis (Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020)

- "1. Il comma 2, dell'art. 10 bis del decreto legge 28ottobre2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è sostituito dal testo seguente:
- "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe".

Relazione

L'art. 10-bis del DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori), come convertito dalla legge 176/2020, dispone al 1° comma che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Il 2° comma precisa che "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe".

Dopo valutazione giuridica anche verificando le modalità applicative di questo misura automatica, la detassazione di cui trattasi non costituisce aiuto di Stato, come invece parrebbe desumere dal secondo comma dell'articolo in parola.

Infatti, la previsione del primo comma non è infatti fonte di aiuti di Stato, in quanto non si tratta di una misura selettiva, ma di una misura fiscale generale.

Come chiaramente dispone l'art. 107, 1° comma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una delle condizioni al verificarsi delle quali un'agevolazione pubblica costituisce aiuto di Stato è che favorisca "talune imprese o talune produzioni": in sostanza, una misura a carattere generale che interessi, anche solo potenzialmente, tutte le imprese, senza distinzione di settore, dimensione di impresa e territorio per aiuti emergenziali pregressi e futuri rispetto alla norma non realizza l'ipotesi dell'aiuto di Stato. Înoltre, la selettività può essere territoriale, settoriale, basata sulla dimensione dei beneficiari, sulla loro natura giuridica, ma non sulla durata nel tempo della misura stessa, o sulla circostanza che dà luogo all'agevolazione, se questa può riferirsi a qualunque impresa.

L'art. 10 bis è quindi una misura generale a carattere temporaneo ma generalizzata a tutte le agevolazioni (aiuti e non aiuti) concesse ed erogate in conseguenza della pandemia. Il fatto che si riferisca solo alle agevolazioni a carattere emergenziale e per un periodo limitato di tempo non cambia la natura di misura generale, che deve essere valutata solo con riferimento alla platea dei beneficiari. La non selettività della misura in questione sta nel fatto che tutti i contributi e le indennità "da chiunque erogati" e dunque da chiunque percepiti, beneficino del trattamento di favore, senza che sia richiesta la presenza di determinati requisiti riferiti al beneficiario (aspetto che denoterebbe, appunto, selettività).

La detassazione degli aiuti emergenziali disposta dal primo comma dell'art. 10 bis, in quanto misura generale, non costituisce dunque aiuto di Stato e non deve essere assoggettata al "rispetto dei limiti e



delle condizioni" previste dal Quadro temporaneo, né, più in generale, alle regole della concorrenza. D'altra parte, la norma non è stata oggetto di notifica alla Commissione europea, la quale sola può autorizzare misure di aiuto adottate ai sensi del Quadro temporaneo.

L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire la situazione, dando certezze alle imprese ed evitando ingiustificati oneri per gli operatori e per la stessa Agenzia delle Entrate, nonché contenziosi che – stante il testo vigente – potrebbero produrre risultati opposti a quelli che la norma intende perseguire.

13. Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 76-bis (Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica)

- 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole "sono definiti" sono inserite le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021";
- b) all'articolo 11, comma 7, dopo le parole "del decreto di cui al comma 6" sono inserite le seguenti. "e comunque fino al 31 ottobre 2021".
- c) all'articolo 24, comma 5-bis, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Relazione

La modifica propone una soluzione per superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. non comporta oneri per la finanza pubblica.

14. Modifica all'articolo 57 incremento fondo RSS

All'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1bis. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguente la rubrica del medesimo articolo è così sostituita "(interventi a favore delle autonomie speciali)"

Relazione

L'emendamento si propone di incrementare per l'anno 2021 l'importo preordinato a titolo di acconto alla revisione degli accordi finanziari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana, in aderenza a quanto concordato negli accordi quadro tra Governo e autonomie speciali del 20 luglio e del 5 novembre 2020.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 806 della legge 178/2021. "Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del



contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805."

15. Clausola di salvaguardia nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis. (Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

POLITICHE SOCIALI/ISTRUZIONE

16. Rifinanziamento fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

"Articolo 53bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n.208)

"1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da ripartire con le modalità ivi previste.

2. Agli oneri a decorrere dall'esercizio 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Relazione

Si ritiene necessario rifinanziare a partire dall'anno 2022 e rendere strutturale il fondo istituito dall'art. 1 comma 70 della legge 205/2017. Tale fondo infatti è stato incrementato di 25 milioni di euro dall'art.1 comma 561 della legge 145/2018 solo per gli anni 2019, 2020 e 2021 e pertanto a partire dal prossimo anno non è previsto alcun finanziamento. Pertanto, stante la funzione attribuita alle Regioni dall'art. 1 comma 947 della Legge 208, risulta essenziale, al fine di garantire l'erogazione del servizio, prevedere un finanziamento strutturale per tale funzione.

POLITICHE SOCIALI

17. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

Si propone di modificare il comma 1 dell'art.53 come segue:



- "1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli Ambiti territoriali sociali, che dovranno assicurare una equità ed uniformità di trattamento delle persone beneficiarie, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-citta' ed autonomie-locali, sulla base dei seguenti criteri:
- a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
- b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.

php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

- c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
- 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77."

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

18. Modifiche art. 52. (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)

All'articolo 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni), dopo il comma 3, si propone di aggiungere il seguente:

"3bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le somme residue degli stanziamenti destinati a titolo di contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate alle unioni di comuni secondo le modalità previste dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 1° marzo 2006, repertorio 936, recante i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale."

Relazione

L'articolo 15, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che "Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Il comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che "All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».



Tenuto conto che il complesso delle norme finanziare che sottostanno alla copertura del contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione sono stabili, con l'emendamento si prevede che se residuano delle risorse queste siano destinate alle unioni di comuni secondo le modalità previste dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 1° marzo 2006, repertorio 936, nel rispetto del principio già introdotto nell'ordinamento statale in tema di fusioni e unioni di comuni (articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 662/1996).

SPORT

19. Modifica art.10

Il comma 7 dell'articolo 10 è così riformulato: "7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previa Intesa in Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del comma 5, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Relazione

Le motivazioni che portano alla richiesta di Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni derivano dalla verifica del funzionamento di tale Fondo che non consente di avere contezza di criteri e requisiti secondo cui sono attribuite le risorse ai beneficiari sui territori.

Le Regioni sono, tuttavia, chiamate in causa da tali beneficiari ovvero dai soggetti esclusi dal beneficio, ma impossibilitate a poter conoscere le effettive situazioni di ristori economici e nel contempo a poter contribuire anche con misure regionali, senza incorrere nel rischio di creare sperequazioni e trattamenti iniqui sui territori e fra i territori.

SALUTE

- 20. Modifiche articolo 26 Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse
- 1. Al comma 1 dell'articolo 26 sono eliminate le parole "nel 2020".

Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge 73/2021, dopo le parole: "non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate" si propone l'eliminazione delle parole: "nel 2020", in quanto l'emergenza epidemiologica si è mantenuta oltre l'anno 2020. Le avvenute sospensioni delle attività sanitarie programmate (10 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 e 29 marzo -26 aprile 2021) hanno generato un ulteriore aggravamento delle liste di attesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per il recupero delle quali, a far data dal 1 gennaio 2021, non sarebbe possibile ricorrere agli strumenti citati nell'art. 26 medesimo.



21. Modifiche all'articolo 30 Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico

All'artico 30 comma 8 del DL 25.05.2021, n. 73, dopo la sostituzione del comma 5-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente comma 5 ter:

"5-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, i medici destinatari delle disposizioni ivi contenute sono ammessi a domanda, fuori contingente* e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle Amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Le Amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato art. 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica."

Relazione

La presente proposta si prefigge di integrare le disposizioni dettate dall'art. 30 comma 8 del D. Lgs. con il quale è stato sostituito il comma 5-bis dell'art. 19 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Il comma 5-bis citato individua la finalità che la norma si prefigge di perseguire e il soggetto destinatario della stessa, ovvero: "i medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli Ufficiali medici delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità."

In sede di conversione in Legge si propone di cogliere l'occasione per chiarire, in modo diretto ed inequivoco, le modalità di accesso al CFSMG dei soggetti interessati e di riconoscimento del servizio prestato nell'amministrazione di appartenenza rispetto all'attività di tirocinio pratico obbligatorio (3200 ore) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 368/99.

(*) Si ritiene opportuno indicare l'ammissione di questa ulteriore tipologia di medici al corso con una propria definizione ("fuori contingente") al fine di distinguerla dalle altre tipologie già normativamente previste.

LAVORO

22. Art. 40 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

- a) All'articolo 40 sono introdotte le seguenti modifiche:
- al comma 1, le parole: "calo del fatturato del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "calo del fatturato pari almeno al 40 per cento";
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, che nel 2020 e nel 2021 abbiano rilevato un'azienda o parte di essa nelle ipotesi di cui all'articolo 47, commi 4 bis e 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con mantenimento, anche, parziale dell'occupazione";

• al comma 2 le parole: "I trattamenti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I trattamenti di cui ai commi 1 e 1 bis".

Si ritiene che l'intervento di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto – legge 73/2021 (che configura una sorta di contratto di solidarietà difensiva "in deroga" notevolmente potenziato, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021) abbia significative potenzialità come strumento, condiviso con le Parti Sociali, di transizione dal sistema degli ammortizzatori sociali conservativi emergenziali COVID – 19 al sistema degli ammortizzatori sociali conservativi a regime che risulterà dalla riforma in corso di elaborazione. Proprio per questo se ne propone un ampliamento in due direzioni, richiedendo una soglia di accesso più bassa con riferimento al calo di fatturato e proponendone l'estensione ai processi di salvataggio di aziende in crisi avvenuti nel 2020 e nell'anno in corso con salvaguardia almeno parziale dei livelli occupazionali

23. Art. 41 Contratto di rioccupazione

- a) All'articolo 41 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - Al comma 2 dopo le parole "al nuovo contesto lavorativo" è aggiunto "che, prima dell'assunzione, deve essere inserito nel patto di servizio di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015".

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

- 2-bis. Il progetto individuale di inserimento deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze, nonché delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base di una valutazione in ingresso.
- 2-ter. Le competenze acquisite nell'ambito del progetto individuale di inserimento sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015".

Relazione

Si ritiene che l'intervento di cui all'articolo 41 possa assumere reale valore di strumento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati solo se il progetto individuale di inserimento è inquadrato nell'ambito delle politiche attive del lavoro e all'interno di un processo di presa in carico e costruzione, con i servizi competenti, di un percorso di accompagnamento.

24. Assegno ordinario per cessazione attività:

"Art....Assegno ordinario per cessazione attività

In deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021, nell'ipotesi di cessazione di attività di datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'art. 29, d.lgs.148/2015 è riconosciuta la possibilità di ricorrere alla prestazione dell'Assegno ordinario qualora vi siano concrete prospettive di cessione con riassorbimento occupazionale o vi siano possibili interventi di riconversione dell'attività o nel caso di specifici percorsi di politica attiva del lavoro concordati con la Regione. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ... euro per l'anno 2021, si provvede con ...".



L'emendamento recante "Assegno ordinario per cessazione attività", si ritiene necessario al fine di sostenere con ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le aziende non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del d.lgs. 148/2015 nel caso di cessazione di attività. L'intervento è limitato all'anno 2021 in considerazione della grave crisi causata dall'emergenza epidemiologica e che ha riguardato molte aziende appartenenti ai settori ricompresi nel Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29. D.lgs. 148/2015.

25. Accordo di ricollocazione:

"Art. ...Accordo di ricollocazione

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

6 bis. I benefici di cui ai commi 4, 5 e 6 sono riconosciuti anche nei casi in cui il lavoratore usufruisca di misure di politica attiva del lavoro, realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome, che, conformemente alla valutazione effettuata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, abbiano contenuto analogo all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,".

Relazione

Al fine di realizzare una virtuosa integrazione fra misure di politica attiva del lavoro statali e regionali, viene previsto che i benefici per il lavoratore beneficiario dell'Assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 148/2015 e per l'impresa che lo assume vengano estesi anche in caso di fruizione, da parte del lavoratore, di misure di politica attiva del lavoro, realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome, che, conformemente alla valutazione effettuata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, abbiano contenuto analogo all'assegno di ricollocazione

TRASPORTI

26. Norma di salvaguardia dei bilanci delle Regioni e le Province autonome

Inserire il seguente articolo:

Art....

Dopo il comma 2 dell'articolo 29, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.42, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69.aggiungere il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui al comma 1 della presente Legge, nonché quelle anticipate e residue del Fondo di cui all'art. 200 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 e del Fondo di cui all'art. 1, co. 816, legge n. 178/2020, e successivi rifinanziamenti, costituiscono il limite massimo ristorabile da parte delle Regioni e le Province autonome per compensare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica. Conseguentemente gli eventuali squilibri residui restano a carico dei soggetti titolari degli introiti tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.



Il procedimento normativo attualmente vigente in materia di individuazione dei mancati introiti tariffari, oggetto della compensazione con risorse statali (tutte le risorse e non solo quelle stanziate dal presente decreto-legge), si basa sulla scheda già approvata in sede di Conferenza Unificata e garantisce che l'azienda non registrerà sovra-compensazioni. E' indispensabile, al fine di garantire anche l'equilibrio dei bilanci regionali, che tale ristoro costituisca il limite massimo riconoscibile alle aziende di TPL a titolo di compensazione mancati ricavi. Pertanto, si chiede una norma che garantisca che eventuali ulteriori squilibri, nel caso di mancata copertura integrale dei danni a valere sulle risorse statali, restino a carico delle aziende e non vengano invece posti a carico dei bilanci regionali. Del resto, visto che si tratta di obblighi di servizio pubblico, gli enti affidanti già pagano il corrispettivo al 100%, anche in presenza delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2021, ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20 e art. 13, co. 12, DL n. 183/2020.

27. Compensazione mancati introiti tariffari delle aziende di TPL)

Inserire il seguente articolo:

Art....

"Le risorse di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza", convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché quelle anticipate e residue del Fondo di cui all'art. 200 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e del Fondo di cui all'art. 1, co. 816, legge n. 178/2020, e successivi rifinanziamenti, costituiscono il limite massimo ristorabile da parte delle Regioni e Province autonome per derivanti dall'emergenza epidemiologica. economici negativi compensare gli effetti Conseguentemente gli eventuali squilibri residui restano a carico dei soggetti titolari degli introiti tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale".

Relazione

Il procedimento normativo attualmente vigente in materia di individuazione dei mancati introiti tariffari, oggetto della compensazione con risorse statali (tutte le risorse e non solo quelle stanziate dal presente decreto-legge), si basa sulla scheda già approvata in sede di Conferenza Unificata e garantisce che l'azienda non registrerà sovra-compensazioni. E' indispensabile, al fine di garantire anche l'equilibrio dei bilanci regionali, che tale ristoro costituisca il limite massimo riconoscibile alle aziende di TPL a titolo di compensazione mancati ricavi. Pertanto, si chiede una norma che garantisca che eventuali ulteriori squilibri, nel caso di mancata copertura integrale dei danni a valere sulle risorse statali, restino a carico delle aziende e non vengano invece posti a carico dei bilanci regionali. Del resto, visto che si tratta di obblighi di servizio pubblico, gli enti affidanti già pagano il corrispettivo al 100%, anche in presenza delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2021, ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20 e art. 13, co. 12, DL n. 183/2020.



28. Corrispettivi aziende TPL

Inserire il seguente articolo:

Art....

All'art. 29, comma 3-bis, alla fine del comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza", convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non prima del 31 dicembre 2021".

Relazione

La proroga riguarda la previsione di cui all'art. 92, co. 4-bis, DL n. 18/20, secondo il quale gli enti committenti dei servizi di TPL non possono applicare decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L'art. 13, co. 12, del DL 183 aveva esteso tale obbligo fino al termine dell'emergenza, ma aveva posto il limite temporale massimo del 30 aprile 2021. La modifica mira ad allineare il termine dell'obbligo con la fine dell'emergenza tout-court e, comunque, con la fine dell'anno solare, visto che tutte le attività di programmazione e rendicontazione sono svolte su base annuale. Un termine intermedio comporterebbe, da un lato, un aggravio procedimentale e, dall'altro, un problema per le aziende, che continueranno ad avere problemi in termini di introiti tariffari almeno fino alla fine dell'anno. Eventuali sovra-compensazioni saranno comunque regolate in sede di riequilibrio contrattuale.

29. Proroga affidamenti TPL

Inserire il seguente articolo:

Art....

Le gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19 e per le quali, alla data del 23 febbraio 2021, non siano in corso procedure di affidamento, ancorché già prorogate, possono essere affidate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., sulla base di apposito atto dell'ente titolare del servizio, fino a ventiquattro mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza per il virus COVID-19 o comunque per un massimo di due anni dallo scadere delle medesime.



Si chiede la possibilità di prorogare ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 anche gli affidamenti già prorogati a qualunque titolo, purché già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19, e per le quali, alla data del 23 febbraio, non siano in corso procedure di affidamento.

SVILUPPO ECONOMICO

30. Detassazione indennità regionali o provinciali

Dopo il comma 8 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

"8 bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro."

Relazione

L'emendamento proposto è volto ad escludere la tassazione dei contributi e delle indennità eventualmente erogati in via eccezionale dalle Regioni e dalle Province autonome ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavori in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione si rende necessaria considerato che la disciplina nazionale limita l'applicazione della detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura disposta in relazione all'emergenza COVID-19 solo a talune categorie di lavoratori ed a specifiche fattispecie ed è diretto quindi ad estendere il beneficio anche nei confronti dei soggetti destinatari di misure di sostegno definite a livello locale.

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

31. reclutamento straordinario dei profili professionali sicurezza luoghi di lavoro

All'articolo 50 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario dei profili professionali necessari alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.



L'art. 50 prevede, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, di procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi.

Tuttavia, per rendere più efficace la misura del rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di Prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene opportuno estendere la possibilità di assunzione straordinaria contemplata dalla norma a tutte le figure professionali di cui essi si avvalgono, in modo da permettere alle Regioni e Province autonome. di adeguare le scelte di reclutamento del personale alle esigenze specifiche dei Servizi di Prevenzione e sicurezza sul Lavoro e del territorio di riferimento.

OSSERVAZIONI SUL CONTRIBUTO SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

In merito all'ulteriore sviluppo delle misure per la liquidità a favore delle imprese tramite il Fondo centrale di garanzia, si rendono di seguito alcune osservazioni e spunti operativi per l'implementazione tecnica dei canali di sostegno:

- concordare con la Commissione europea la modifica del Quadro temporaneo e dei regimi notificati in modo da poter incrementare dagli attuali 72 mesi a 180 mesi la durata massima delle garanzie al 90% concedibili dal Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legge 23/2020 (decreto Liquidità), prevedendo altresì la proroga della vigenza di tale normativa oltre la scadenza del 30 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022;
- ✓ prorogare la moratoria per i finanziamenti concessi alle PMI di cui all'articolo 56 del decreto legge 18/2020 (decreto Cura Italia) oltre la scadenza del 30 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022, concordando con l'Autorità bancaria europea (EBA) il rispristino delle misure straordinarie di flessibilità concesse alle banche sul trattamento prudenziale delle moratorie concesse in ragione dell'emergenza COVID-19, scadute il 30 settembre 2020, per allargare l'impiego della moratoria, consentendo che l'applicazione del beneficio non induca a riclassificare un'esposizione, sia essa deteriorata o non deteriorata, come "misura di concessione" (forbearance measure), a meno che non sia stata classificata come tale già al momento dell'attivazione della moratoria;
- ✓ estendere ed agevolare con misure semplificatorie, in riferimento alla definizione di rischiosità dell'impresa e di richiesta di garanzia, la possibilità di recuperare l'IVA per le PMI che risultano in difficoltà economica per gli effetti negativi della crisi pandemica, in particolare nel caso di crediti non riscossi:
- ✓ finanziare con trasferimenti alle Regioni la concessione di prestiti agevolati a lungo termine per la realizzazione di investimenti da parte delle PMI, in particolare del settore turistico, tramite il meccanismo dei fondi di rotazione attingendo alle risorse del Piano per la ripresa;
- ✓ trasformare in contributi a fondo perduto una quota delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo
 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 23/2020 (decreto Liquidità) alle microimprese già
 prestate dal Fondo centrale di garanzia, sfruttando l'ultima modifica del Quadro temporaneo,
 intervenuta a gennaio u.s.;
- ✓ finanziare un piano strategico per la crescita dimensionale delle aziende;
- ✓ orientare i nuovi strumenti di ingegneria finanziaria o di finanza alternativa sostenuti dallo Stato anche alle iniziative imprenditoriali concernenti la *green economy*, la sostenibilità ambientale e l'economia circolare.